

Bruxelles, 29.5.2015
COM(2015) 230 final

2015/0117 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto riguarda la sostituzione dell'appendice dell'accordo relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra¹, relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce disposizioni sull'origine delle merci di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato scambiate tra l'Unione europea e il Principato di Andorra. Tali merci non sono coperte dall'unione doganale istituita tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

Per offrire agli operatori una maggiore certezza del diritto e garantire un'applicazione uniforme ad opera di entrambe le Parti risulta necessario modificare l'attuale appendice al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme d'origine nel contesto regionale paneuromediterraneo attraverso la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² (in seguito denominata "la convenzione").

Tale allineamento alla convenzione è inoltre necessario per garantire un'applicazione coerente delle preferenze da accordare ai prodotti di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato ad opera delle Parti contraenti della convenzione che hanno concluso un accordo di libero scambio con l'Unione europea. Ciascuno di detti accordi contiene una dichiarazione indicante che i prodotti originari di Andorra compresi nei suddetti capitoli sono accettati dalle Parti come prodotti originari dell'Unione, conformemente alle regole della convenzione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione è stato presentato agli Stati membri in occasione delle riunioni del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, svoltesi il 21 ottobre e l'11 dicembre 2014.

Il progetto di decisione è stato presentato al Principato di Andorra in occasione della riunione tra i servizi della Commissione e i rappresentanti del Principato, svoltasi il 22 settembre 2014.

Non è stato necessario consultare esperti esterni. Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della decisione del Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

¹ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 16.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto riguarda la sostituzione dell'appendice dell'accordo relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra¹ (in seguito denominato "l'accordo") riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa (in seguito denominata "l'appendice").
- (2) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² (in seguito denominata "la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
- (3) Per offrire agli operatori una maggiore certezza del diritto e garantire un'applicazione uniforme ad opera di entrambe le Parti risulta necessario modificare l'appendice al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme d'origine nel contesto regionale paneuromediterraneo attraverso la convenzione.
- (4) A tal fine il comitato misto istituito dall'accordo deve adottare una decisione che sostituisca l'appendice con una nuova appendice che sia allineata, ove necessario, alle disposizioni della convenzione.
- (5) È pertanto opportuno che l'Unione europea adotti in sede di comitato misto la posizione definita nell'allegato progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto riguarda la sostituzione dell'appendice del suddetto accordo, relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con una nuova appendice che sia allineata, ove necessario, alla convenzione

¹ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 16.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è definita nell'accluso progetto di decisione del comitato misto.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*